

DECRETO 29 novembre 1990 n.144 (pubblicato il 30 novembre 1990)

"Regolamento per le elezioni degli Organismi Collegiali cui alla

Legge 25 novembre 1980 n.72 e successive modifiche - Scuola Elementare e Scuola d'Infanzia"

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 25 novembre 1980 n.72;

Visto l'art.7 della Legge 30 ottobre 1990 n.124;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 26 novembre 1990,

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Ai Direttori Didattici è demandato il compito di organizzare le lezioni degli Organismi Collegiali, di preparare gli elenchi degli elettori-candidati nonché di approntare il materiale elettorale e di predisporre i seggi elettorali nelle rispettive sedi.

Ad essi spetta la vidimazione delle schede.

I Dirigenti indicano le assemblee elettive in giorni ed orari ritenuti più confacenti, in ore non coincidenti con gli orari di lezione.

Nelle convocazioni, che sono rese pubbliche almeno cinque giorni prima, è indicata la durata minima e massima delle assemblee nel corso delle quali si possono espletare le operazioni elettorali.

Art. 2

Le liste degli elettori-candidati vengono rese note dai dirigenti e affisse nelle bacheche scolastiche almeno cinque giorni prima della data delle elezioni.

Eventuali proposte di modifica alle liste elettorali devono essere tempestivamente comunicate alle Direzioni.

Art. 3

L'assemblea presieduta dal genitore e dall'insegnante quali rappresentanti uscenti dal Consiglio di Circolo, costituisce un seggio per plesso composto da almeno un rappresentante per ciascuna componente ed un Presidente genitore.

Il materiale elettorale è trasmesso al Presidente del seggio dalla Direzione tramite l'insegnante rappresentante uscente del Consiglio di Circolo.

Il Presidente di seggio è responsabile di fronte all'autorità scolastica delle operazioni di voto, distribuisce agli altri componenti il seggio compiti specifici, firma il verbale delle elezioni.

L'elettore, se non riconosciuto da almeno un componente del seggio, esibisce un documento di riconoscimento.

Art. 4

Per la componente docente hanno anche diritto di voto attivo e passivo gli insegnanti supplenti annuali nel plesso in cui operano.

Gli insegnanti distaccati presso il Centro di Documentazione esercitano il diritto di voto attivo nel plesso di provenienza.

Art. 5

Per la componente non docente hanno diritto di voto attivo e passivo il personale ausiliario, il personale di segreteria e gli addetti. E' escluso dal voto passivo l'operatore amministrativo delle scuole, in quanto verbalizzazione negli Organismi.

Art. 6

Non hanno diritto di voto attivo e passivo i Direttori Didattici e gli Esperti Didattici assegnati alle Direzioni.

Art. 7

I genitori di due alunni nella stessa classe votano una sola volta.

Di due coniugi eletti entrambi nello stesso organismo, uno deve rinunciare.

Lo stesso criterio si applica a chi in sostituzione dei coniugi ne fa legalmente le veci.

In caso di parità di voti si adotta la procedura di spareggio.

Art. 8

Ad elezioni avvenute i presidenti di seggio trasmettono entro il giorno feriale immediatamente successivo, tutto il materiale elettorale ai dirigenti scolastici per la pubblica

esposizione nelle bacheche scolastiche:

L'elenco dei nominativi eletti saranno trasmessi per la pubblicazione alle Giunte di Castello ed al Dicastero della Pubblica Istruzione e Cultura.

Art. 9

Ai Direttori Didattici è demandata la conservazione della documentazione relativa allo svolgimento delle elezioni negli archivi delle rispettive scuole per almeno la durata di un anno scolastico.

Art. 10

In caso di contestazione o di necessità, i Presidenti e i componenti del seggio elettorale consultano tempestivamente la Direzione che eventualmente si avvale della consulenza dell'Ufficio Studi Istituzionali e Legislativi ed Assistenza Legale.

In caso di sospensione dell'assemblea i Presidenti provvedono alla successiva tempestiva convocazione.

Art. 11

In caso di contestazione sullo svolgimento delle elezioni e sulle operazioni di voto, le componenti elettrici si rivolgono alla Deputazione, la quale porta gli eventuali ricorsi scritti all'esame della Commissione Pubblica Istruzione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 novembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva